

**VERBALE DI ESAME CONGIUNTO**  
**ACCORDO PER LA GESTIONE DELLA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA**  
ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dell'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dell'articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137

Il giorno 21 dicembre 2020, si sono riuniti in modalità video/tele-conferenza:

- **L'azienda B & M Optikal Group Srl** con sede legale in Torre del Greco (NA) via Nazionale 999 codice fiscale e P.IVA 07717711217 di seguito anche la "Società", rappresentata dal Sig. Carlo Barbaro
- **Filcams CGIL Nazionale**, rappresentata dalla sig.ra Federica Cochi e dal sig. Fabrizio Russo
- **Fisascat CISL Nazionale**, rappresentata dal sig. Marco Demurtas
- **Uiltucs Nazionale**, rappresentata dal sig. Stefano Franzoni  
[di seguito anche: le "OOSS"]

Non sono costituite le R.S.A. e/o R.S.U.

di seguito la Società e le OOSS, congiuntamente, anche le "Parti"

Premesso che

- a) Nell'ambito di stabili e corrette relazioni sindacali, la Società ha comunicato in data 17 dicembre 2020 tramite pec alle OO.SS. la necessità di ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga per le aziende plurilocalizzate in più di 5 regioni del territorio nazionale (di seguito: "Cigd") di cui all'art. 22, comma 1, del D.L n. 18 del 17 marzo 2020, dell'art. 1 del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020 e dell'art. 12 del D.L. n. 137 del 28/10/2020, per tutti i dipendenti in forza alla data del 9 novembre 2020, così come previsto dalla vigente normativa.
- b) La Società applica integralmente il CCNL terziario distribuzione e servizi firmato da Confcommercio inclusa la bilateralità e ha numero di matricola INPS 4404674540 e codice statistico contributivo INPS 70207.
- c) La Società occupa alla data odierna in totale n. 81 dipendenti così distribuiti: n. 39 operai di cui n.1 part time e n. 5 assunti a tempo determinato, n. 39 Impiegati e n. 3 apprendisti dislocati in più di 5 regioni del territorio nazionale.
- d) La Società sta subendo un grave pregiudizio per fatti imprevedibili e non imputabili alla stessa, ossia a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei conseguenti provvedimenti legislativi e disposizioni, che hanno imposto limitazioni alla circolazione delle persone, rendendo impraticabile il normale svolgimento delle attività della società con le consuete modalità al fine di contrastare il diffondersi dell'epidemia.
- e) Tale situazione rende indifferibile la sospensione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale a decorrere dal 2 dicembre 2020 al 9 gennaio 2021.
- f) La Società non ha accesso agli ammortizzatori sociali ordinari previsti dal D. Lgs. 148/2015 in ragione del suo inquadramento e ha, invece, accesso alla CIGS, per cui versa il relativo contributo; pertanto, come previsto dalla vigente normativa emanata a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Società operando su più di 5 regioni del territorio nazionale può fare ricorso alla Cassa Integrazione in Deroga per le aziende plurilocalizzate ("CIGd").
- g) Nel corso della riunione tenutasi in via telematica in data odierna, le Parti hanno approfonditamente analizzato le motivazioni che rendono necessario il ricorso da parte della Società alla CIGd plurilocalizzate e hanno raggiunto la presente intesa volta ad individuare, in modo uniforme in tutte le Regioni interessate, le linee guida e le principali questioni operative relative all'applicazione dell'ammortizzatore sociale in esame, garantendo un equo trattamento a tutti i dipendenti della Società che verranno interessati dalla citata misura emergenziale.

## Tutto ciò premesso

Si conviene quanto segue.

1. Le premesse formano parte integrante del presente Accordo.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto e confermano che la Società si trova nelle condizioni per aver accesso al trattamento di CIGd per aziende plurilocalizzate a causa del grave pregiudizio determinato dall'emergenza epidemiologica COVID-19, come esposto nelle premesse.
3. La Società collocherà in CIGd fino ad un massimo delle "zero ore" e fino a un massimo di n. 81 dipendenti (impiegati, operai e apprendisti), in forza alla data del 9 novembre 2020 distribuiti nelle seguenti unità produttive di Centro commerciale Universo – Strada Statale Km 16, 432 snc – 64028 Silvi Marina (Te); Centro commerciale I Marsi – Strada Statale Tiburtina Valeria Km 112 215 snc – 67051 Avezzano (Aq); Centro commerciale Le Ginestre – Strada Statale Tiburtina Valeria Km 126, snc – 67043 Celano (Aq) – negozio di Tito - Via Contrada Santa Loya, snc – 85050 Tito (Pz) - Centro commerciale La Birreria – Piazza Madonna dell'Arco, 12 – 80145 Napoli (Na); Centro commerciale La Cartiera – Via Macello,22 – 80045 Pompei (Na); Centro commerciale Il Decumano – strada statale Appia Km 195,40 – 81041 Vitulazio (Ce) - Deposito e uffici amministrativi Vitulazio – Strada Statale Appia km 197 30 – 81041 Vitulazio (Ce); Centro commerciale Aprilia – Via Pontina S.S. 148 Località Vallelata snc – 04011 Aprilia (Lt); Centro commerciale Roma est – Via Collatina, 858 – 00132 Roma (Rm); Centro commerciale Il Cuore Adriatico – Via S. Costantino,98 – 62012 Civitanova Marche (Mc); Centro commerciale Ipersimply – Via Buffolareccia snc – 60025 Loreto (An); negozio di Osimo – Via vecchia fornace – 60027 Osimo (An), Centro commerciale Ipersimply – Via Rettaroli, 7 – 60035 Jesi (An), Centro commerciale Grotte Center – Via Farfisa, 17 – 60021 Camerano (An), Centro commerciale Le Porte di Moncalieri – Corso Savona,69 – 10024 Moncalieri (To); Centro commerciale Auchan – Corso Giuseppe Garibaldi, 235 –10078 Venaria Reale (To); Centro commerciale Mongolfiera Andria – Strada Statale,170 – 76123 Andria (Bt); Centro commerciale Mongolfiera Bari – Via Pasteur,6 – 70124 Bari (Ba); Centro commerciale Mongolfiera Barletta – Via Trani,19 – 76121 (Bt)
4. La richiesta di collocazione in CIGd avrà decorrenza dal 2 dicembre 2020 al 31 dicembre 2020 ricorrendo alle 5 settimane previste dall'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e dal 1 gennaio 2021 al 9 gennaio 2021 ricorrendo ad 1 settimana prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, per tutte le unità operative e produttive. Vengono fatte salve eventuali proroghe, qualora possibili sulla base di specifici provvedimenti che dovessero venire emanati successivamente alla sottoscrizione del presente accordo.
5. In caso di richiamo al lavoro, durante i periodi di sospensione, di parte dei dipendenti collocati in CIGd, la Società applicherà il criterio della rotazione sulla base delle esigenze tecnico produttive e organizzative e della fungibilità sulle mansioni, dando al dipendente un preavviso minimo due giorni.
6. Gli importi spettanti ai lavoratori a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno liquidati in modalità di pagamento diretto a cura dell'INPS, come previsto in base all'art. 22 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e all'art. 17 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9.
7. La Società attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere il trattamento di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo concordato.
8. Le Parti concordano altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.
9. Su richiesta del lavoratore, la Società si rende disponibile ad erogare un anticipo sul TFR maturato e disponibile in azienda qualora non sussistano divieti di legge, e nella misura massima pari ad una mensilità. In alternativa è possibile richiedere un anticipo forfettario dei ratei di mensilità aggiuntive (14ma e successivamente 13ma mensilità) nel limite massimo del valore maturato al 30 novembre 2020 che verranno poi conguagliati nel mese di erogazione.

10. Le Parti convengono che (fatta salva la verifica di coerenza giuridica con la sospensione in cassa integrazione) i lavoratori collocati in CIGd potranno accedere ad attività di riqualificazione professionale attraverso formazione in modalità di e-learning predisposta dalla Società.
11. Le Parti si danno atto di aver positivamente esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui al D.Lgs. 148 del 14 settembre 2015, comma 4° e si impegnano sin d'ora a riprodurre in un ulteriore verbale di accordo le pattuizioni convenute nella presente intesa, qualora ciò si rendesse formalmente necessario al fine di dare corso alla richiesta di CIGd, ovvero a seguito di ulteriori disposizioni normative e/o chiarimenti operativi da parte del Ministero o dell'INPS.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. ~~La~~ **OPTIKAL GROUP s.r.l.**  
Sede Legale: Via Nazionale, 999  
80059 TORRE DEL GRECO (NA)  
Part. IVA 07017711217

p. **Filcams CGIL NAZIONALE**

p. **Fisascat CISL NAZIONALE**

p. **Uiltucs NAZIONALE**

